

REATI AMBIENTALI DI CUI ALL'ART. 25 *UNDECIES* DEL D. LGS. 231/01

Avv. Riccardo Montanaro
Gruppo di lavoro D.lgs. 231/2001 ODCEC Torino

Considerazioni introduttive

- a) Eterogeneità delle materie, delle fonti normative e delle fattispecie; particolare rilevanza della disciplina di fonte europea
- b) Presenza di reati che riguardano settori specialistici ed altri che possono riguardare la “quasi generalità” degli operatori industriali e di servizi
- c) La formula “reati ambientali” è poco più che un’etichetta
- d) Grande rilevanza dei profili tecnici e della normativa extrapenale
- e) Settori che prevedono in genere la titolarità di autorizzazioni amministrative, contenenti prescrizioni tecniche ed operative
- f) Presenza di controlli da parte della P.A.

Considerazioni introduttive (II)

- Necessaria conoscenza approfondita delle caratteristiche tecniche e operative dell'azienda
- Necessaria conoscenza approfondita del contesto ambientale in cui opera l'azienda
- Esame delle autorizzazioni amministrative ambientali possedute e delle relative prescrizioni
- Esame dei controlli esterni ed interni e delle relative risultanze
- Rilevanza degli eventuali Sistemi di Gestione Ambientale di cui l'azienda sia titolare
- Opportunità, almeno in particolari situazioni, che l'OdV si doti di supporti tecnici adeguati, se non di una composizione specifica sul piano tecnico

Disciplina delle acque di cui al Testo Unico Ambientale (D. Lgs. 152/06)

L'articolo 25 *undecies* del Decreto include nel novero dei reati-presupposto alcune delle ipotesi contravvenzionali di cui all'art. **137 TUA** ed in particolare:

- a) **art. 137 co. 3 TUA:** scarico di acque reflue industriali, contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A Allegato 5 Parte III, in violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione e/o di quelle imposte dall'autorità competente a norma degli artt. 107 co. 1 e 108 co. 4 del TUA (sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote);
- b) **art. 137 co. 5 primo periodo TUA:** superamento, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza TUA, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, dei valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, dei valori limite fissati nella tabella 4 dell'Allegato 5 parte III, oppure superamento dei limiti più restrittivi fissati dalle Regioni, dalle province autonome o dall'autorità d'ambito (sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote);
- c) **art. 137 co. 13 TUA:** violazione dei divieti di scarico (sversamento) in mare di sostanze e/o materiali inquinanti da navi ed aeromobili stabiliti da convenzioni internazionali ratificate dall'Italia (sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote);

- d) **art. 137 co. 2 TUA:** apertura o effettuazione di nuovi scarichi in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continuazione o mantenimento di detti scarichi dopo la revoca o la sospensione dell'autorizzazione medesima, quando dette condotte riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del TUA (sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote e sanzioni interdittive di cui all'art. 9 co. 2 D. Lgs. 231/01 per una durata non superiore a sei mesi);
- e) **art. 137 co. 5 secondo periodo TUA:** supero, in relazione alle sostanze di cui alla tabella 5, Allegato 5, Parte III TUA - nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali - dei valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5, Parte III, ovvero dei valori più restrittivi fissati dalle Regioni, dalle province autonome o dall'autorità d'ambito, con riferimento anche ai valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5 alla parte terza TUA (sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote e sanzioni interdittive di cui all'art. 9 co. 2 D. Lgs. 231/01 per una durata non superiore a sei mesi);
- f) **art. 137 co. 11 TUA:** violazione dei divieti di scarico individuati dagli artt. 103 e 104 TUA, i quali stabiliscono in generale il divieto di scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo (art. 103), nel sottosuolo o nelle acque sotterranee, fatte salve alcune eccezioni quali le fognature statiche al servizio di piccoli insediamenti e case isolate di cui all'art. 100 co. 3, gli scarichi che provengono dal lavaggio di sostanze minerali ecc. (art. 103) ovvero, in presenza di apposita autorizzazione, lo scarico di acque provenienti dal processo di estrazione degli idrocarburi, dal lavaggio o dalla lavorazione degli inerti ecc. (sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote e sanzioni interdittive di cui all'art. 9 co. 2 D. Lgs. 231/01 per una durata non superiore a sei mesi).

Disciplina dei rifiuti – Testo Unico Ambientale (D. Lgs. 152/06)

L'articolo 25 *undecies* del Decreto prevede le seguenti ipotesi:

-- con riferimento all'art. **256 TUA**:

- a) art. 256 co. 1 lett. a) TUA:** svolgimento di attività connesse con la gestione di rifiuti non pericolosi in assenza dell'autorizzazione, iscrizione e/o comunicazione prescritte agli artt. 208-216 D. Lgs. 152/06; in particolare, la norma elenca una serie di attività quali la raccolta, il recupero, il trasporto, lo smaltimento, il commercio e l'intermediazione (sanzione pecuniaria fino a 250 quote);
- b) art. 256 co. 6 primo periodo TUA:** deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, in violazione delle disposizioni di cui all'art. 227 TUA (sanzione pecuniaria fino a 250 quote);
- c) art. 256 co. 1 lett. b) TUA:** svolgimento di attività connesse con la gestione di rifiuti pericolosi in assenza dell'autorizzazione, iscrizione e/o comunicazione prescritte agli artt. 208-216 del D. Lgs. 152/06; in particolare, la norma elenca una serie di attività quali la raccolta, il recupero, il trasporto, lo smaltimento, il commercio e l'intermediazione (sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote);

- d) **art. 256 co. 3 primo periodo TUA:** realizzazione o gestione di discarica non autorizzata (sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote);
- e) **art. 256 co. 5 TUA:** attività non consentite di miscelazione di rifiuti - in violazione del disposto dell'art. 187, che stabilisce il divieto di miscelare diverse categorie di rifiuti pericolosi o rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi - in modo da dare origine ad una miscela per cui non è previsto uno specifico codice identificativo; fatte salve alcune eccezioni che possono essere autorizzate qualora siano rispettate le condizioni di cui all'art. 178 co. 2, secondo cui la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio "chi inquina paga" (sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote);
- f) **art. 256 co. 3 secondo periodo TUA:** realizzazione o gestione di discarica non autorizzata qualora la condotta abbia ad oggetto, anche in parte, rifiuti pericolosi (sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote e sanzioni interdittive di cui all'art. 9 co. 2 D. Lgs. 231/01 per una durata non superiore a sei mesi);
- g) **art. 256 co. 4 TUA:** inosservanza, con riferimento alla gestione di una discarica o ad altre attività concernenti i rifiuti, delle prescrizioni autorizzative ovvero carenza dei requisiti e condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni (sanzione pecuniaria prevista per i reati di cui all'art. 256 commi 1 e 3 ridotta della metà);

Rifiuti (III)

con riferimento all'art. 257 TUA:

- a) la condotta di chi cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR) senza provvedere, successivamente all'inquinamento, alla bonifica del sito inquinato in conformità al progetto approvato secondo il procedimento di cui all'art. 242 TUA; il secondo periodo della norma punisce la condotta di chi, provocando un evento potenzialmente in grado di contaminare un sito, ometta di effettuare l'immediata comunicazione alle autorità competenti di cui all'art. 242 TUA (sanzione pecuniaria fino a 250 quote);
- b) il secondo comma dell'art. 257 TUA punisce - con pena più severa - le stesse condotte di cui al precedente punto a) quando l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose (sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote);

- nel successivo articolo **258 TUA** rientra, quale reato presupposto, la sola ipotesi del comma 4, che punisce con la pena prevista per il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.) chiunque fornisca false indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti e chiunque faccia uso di un certificato falso durante il trasporto (sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote);
 - l'**art. 259 TUA** sanziona chiunque effettui una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del regolamento CEE 259/1993 (ora art. 2 co. 35 regolamento CEE 1013/2006), ovvero traffico illecito transfrontaliero (sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote);
 - l'**art. 260 TUA** sanziona l'attività di cessione, ricevimento, trasporto, esportazione, importazione, o comunque gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate (sanzione pecuniaria da 300 a 500 quote - ovvero da 400 a 800 nel caso in cui le suddette attività riguardino rifiuti ad alto contenuto radioattivo - e sanzioni interdittive di cui all'art. 9 co. 2 D. Lgs. 231/01 per una durata non superiore a sei mesi);
- A norma del disposto di cui all'art. 25 *undecies* co. 8 D.Lgs. 231/01, *“se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'art. 260 D. Lgs. 152/06 e all'art. 8 D. Lgs. 202/07, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16 co. 3 D. Lgs. 231/01”*.

Rifiuti (V)

--
con riferimento all'art. **260 bis TUA**:

- a) **art. 260 bis co. 6 TUA**: predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, recante false indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti ovvero inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote);
- b) **art. 260 bis co. 7 secondo periodo TUA**: condotta del trasportatore che, con riferimento a rifiuti pericolosi, omette di accompagnare il trasporto con la copia cartacea della scheda di movimentazione SISTRI e, se necessario, con la copia del certificato analitico (sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote);
- c) **art. 260 bis co. 7 terzo periodo TUA**: condotta del trasportatore che durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi dei rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, composizione e/o caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati (sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote);
- d) **art. 260 bis co. 8 TUA**: trasporto di rifiuti da parte del trasportatore con una copia cartacea della scheda SISTRI - Area Movimentazione fraudolentemente alterata (sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote ovvero da 200 a 300 se il trasporto riguarda rifiuti pericolosi);

Disciplina delle emissioni - Testo Unico Ambientale (D. Lgs. 152/06)

L'art. 25 *undecies* prevede nel novero dei reati-presupposto anche la fattispecie di cui all'art. 279 co. 5 D. Lgs. 152/06.

In particolare, è sanzionata la violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla Parte V del D. Lgs. 152/06, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'art. 271 D. Lgs. 152/06 o dalle prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente o come stabiliti nell'autorizzazione integrata ambientale, quando il suddetto superamento dei valori limite di emissione determina anche il **superamento dei valori limite di qualità dell'aria** previsti dalla vigente normativa (sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote).

Tutela dell'habitat e delle specie animali e vegetali selvatiche protette.

Art. 727 bis c.p. (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette)

Il reato si configura con la condotta – tenuta da “chiunque” – di uccisione, cattura o detenzione, fuori dai casi consentiti, di esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta o una specie vegetale selvatica protetta, salvo che l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari ed abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

La consumazione del reato avviene poi indistintamente sia con la lesione che con la sola messa in pericolo del bene protetto. Sul piano dell'elemento soggettivo, trattandosi di un reato contravvenzionale, il disposto di cui all'art. 727 bis c.p. si configura tanto con dolo che con colpa.

La disposizione normativa in oggetto esclude la configurabilità del reato quando:

1. l'azione illecita abbia ad oggetto una quantità trascurabile di esemplari in modo tale da non incidere significativamente sullo stato di conservazione della specie;
2. fuori dai casi consentiti: la norma prevede espressamente la non punibilità nei casi in cui le condotte previste dal reato siano consentite per effetto di disposizioni di legge.

Per tale ipotesi è prevista a carico dell'ente la sanzione pecuniaria fino a 250 quote.

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

Art. 733 bis c.pl - Il reato si configura con la distruzione, da parte di “chiunque”, di un habitat all'interno di un sito protetto o comunque con il deterioramento del medesimo attraverso la compromissione del suo stato di conservazione.

Il reato in oggetto è una contravvenzione a condotta plurima in quanto sono ravvisabili, all'interno della medesima fattispecie criminosa, due azioni illecite: distruzione e deterioramento di un habitat all'interno di un sito protetto.

Il momento consumativo del reato in oggetto coincide con la lesione (distruzione dell'habitat) o con la concreta messa in pericolo (deterioramento con compromissione dello stato di conservazione dell'habitat) del bene protetto.

Il bene giuridico oggetto di tutela penale è “l'habitat all'interno di un sito protetto” che, secondo lo stesso art. 733-bis c.p., consiste in:

1. “qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'art. 4, paragrafi 1 o 2 della Direttiva 2009/147/CE”;
2. “qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della Direttiva 92/43/CE”.

Sul piano dell'elemento soggettivo, invece, trattandosi di un reato contravvenzionale, il disposto di cui all'art. 733 bis c.p. si configura tanto con dolo che con colpa.

Per tale ipotesi è prevista a carico dell'ente la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

Reati in materia di impiego di sostanze nocive per l'ozono ex Legge 549/93.

- L'art. 3 co. 6 L. 549/93 punisce la violazione delle disposizioni sull'impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono; per tale ipotesi è prevista a carico dell'ente la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

Tutela delle specie animali in via di estinzione (L. n. 150 del 1992)

Reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla L.19 dicembre 1975 n. 87, e del Regolamento (CEE) n. 3626/82, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.

Si tratta di sanzioni penali previste dalla Legge 150/1992 o di reati del Codice penale richiamati dalla stessa legge.

Inquinamento provocato dalle navi

Reati previsti dal D.lgs. 6 novembre 2007 n. 202, titolato *Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni*.

Sono punite fattispecie dolose e colpose

Delitti introdotti con la legge 22 maggio 2015, n. 68 (Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente)

Inquinamento ambientale (Art. 452 bis c.p.):

La norma punisce chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna”.

E' prevista un'aggravante ad effetto comune (aumento della sanzione fino ad un terzo) quando l'inquinamento e' prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

Soggetto attivo è “chiunque”; pur se nella maggior parte dei casi potrà individuarsi negli organi dell'ente titolari dei poteri di gestione e responsabili delle decisioni di più alto livello; in particolare, per quanto riguarda la forma omissiva, soggetto attivo potrà essere colui/coloro che siano titolari di una posizione di garanzia, vale a dire non soltanto il soggetto/soggetti titolari della legale rappresentanza, ma anche i titolari dei poteri di gestione necessari per dare corso agli obblighi normativamente richiesti (cfr. art. 25 undecies co. 1 lett a) sanzione pecuniaria **da 250 a 600 quote**).

In merito al deterioramento e/o alla compromissione (evento del reato) parte della Dottrina ritiene che il “confine” sul lato inferiore potrebbe rinvenirsi nel superamento delle concentrazioni soglie di rischio sanzionato dall’art. 257 d.lgs. 152/06 mentre quello superiore potrebbe consistere nell’alterazione irreversibile o particolarmente onerosa sanzionata dalla fattispecie del “disastro ambientale”.

Con riferimento all’avverbio “abusivamente” utilizzato dal legislatore per definire il carattere illecito della condotta, secondo l’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione: *“Una sommaria ricognizione degli orientamenti della Cassazione in materia ambientale suggerisce una lettura della situazione abusiva non confinata all’assenza delle necessarie autorizzazioni, ma estesa anche ai casi in cui esse siano scadute o (quanto meno manifestamente) illegittime o comunque non commisurate alla tipologia di attività richiesta, ovvero ancora siano violati le prescrizioni e/o i limiti delle autorizzazione stesse, così che l’attività non sia più giuridicamente riconducibile al titolo abilitativo rilasciato dalla competente Autorità amministrativa; la giurisprudenza di legittimità sembra dunque attestarsi su una posizione che interpreta l’avverbio abusivamente come riferito “a tutte le attività non conformi ai precisi dettati normativi svolte nel settore della raccolta e smaltimento di rifiuti”.*

La fattispecie è sanzionata a titolo di dolo generico, configurabile anche a quale dolo eventuale.

Disastro ambientale (Art. 452 quater c.p.)

La norma sanziona - fuori dai casi previsti dall'articolo 434 c.p. - chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale.

Il secondo comma specifica che costituiscono “disastro ambientale”, alternativamente :1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Il terzo comma prevede la medesima aggravante ad effetto comune di cui all'art. 452 bis c.p.

Si tratta della fattispecie più grave fra quelle del nuovo Titolo VI bis ed è stata introdotta al fine di fornire un più adeguato presidio normativo nei confronti di rilevanti episodi di inquinamento ambientale.

Analogamente alla fattispecie *ex art. 452 bis c.p.*, il reato in esame si configura quale delitto di evento a forma libera.

Disastro ambientale (II)

Il concetto di disastro ambientale trova definizione nel secondo comma dell'art. 452 *quater* c.p. può consistere, alternativamente, nell'*alterazione dell'equilibrio di un ecosistema che sia irreversibile* (comma 2 lett. a) *o la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali* (comma 2, lett. b) ovvero nell'*offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo* (comma 2 lett. c).

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo la nuova norma, sanzionata a titolo di dolo generico, pare astrattamente configurabile anche a titolo di dolo eventuale.

Il delitto risulta applicabile fuori dai casi di cui all'art. 434 c.p., come da espressa clausola di riserva all'incipit della norma. (cfr. art. 25 undecies co. 1 lett b), sanzione pecuniaria da **400 a 800 quote**)

Delitti colposi contro l'ambiente

(art. 452 quinquies c.p.)

Ai sensi dell'art. 452 *quinquies* c.p. : *“Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452 bis e 452 quater e' commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.*

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo”.

Con la norma in esame, pertanto, il Legislatore ha espressamente previsto la realizzabilità delitti di inquinamento e disastro ambientale anche a titolo di colpa.

Oltre alle ipotesi di colpa generica, ad esempio nella forma dell'imperizia nella gestione delle attività aventi incidenza sull'ambiente, potranno individuarsi profili di colpa specifica, riferibili ad esempio a comportamenti tenuti in mancanza delle necessarie autorizzazioni, in spregio alle medesime ovvero alla mancata individuazione di situazioni che potrebbero impattare sull' ambiente senza essere suscettive di prescrizioni autorizzative.

Il secondo comma prevede un'ulteriore diminuzione delle sanzioni pari ad un terzo quando dai “fatti” di cui ai reati di inquinamento ambientale e di disastro ambientale derivi il pericolo di inquinamento ovvero di disastro; in questo caso, si tratta di una fattispecie di pericolo. (cfr. art. 25 undecies co. 1 lett. c), sanzione pecuniaria da **200 a 500 quote**)

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 *sexies*)

L'art. 452 *sexies* c.p. sanziona chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La nuova fattispecie non riguarda solo le attività relative ai rifiuti radioattivi in quanto elenca un'ampia serie di comportamenti che possono avere ad oggetto anche materiali non qualificabili come tali.

Il secondo e terzo comma prevedono un aumento delle pene nel caso di pericolo di compromissione o deterioramento delle matrici ambientali ovvero nel caso di pericolo per la vita e l'incolumità delle persone (cfr. art. 25 undecies co. 1 lett. e) sanzione pecuniaria da **250 a 600 quote**).

Circostanze aggravanti (art. 452 octies c.p.)

L'art. 452 *octies* c.p., rubricato "*Circostanze aggravanti*", prevede due circostanze ad effetto comune ed una ad effetto speciale, relative all'ipotesi di commissione in forma associativa dei delitti ambientali.

Il primo comma prevede un aumento (fino ad un terzo) delle pene previste per l'art. 416 c.p. (associazione a delinquere) qualora l'associazione sia "*diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo*".

Il secondo comma, prevede analogo aumento relativamente all'associazione ex art. 416 bis c.p. (associazione di tipo mafioso), qualora la stessa sia "*finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale*".

Infine, il terzo comma prevede un aumento da un terzo alla metà delle sanzioni previste dai commi precedenti "*se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale*". (cfr. art. 25 undecies co. 1 lett. d), sanzione pecuniaria da **300 a 1000 quote**).

Sanzioni interdittive

Il D. Lgs. 231/01 ha previsto, con riferimento ad alcune delle suddette ipotesi di reato, la possibilità di applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9 co.2 D. Lgs. n. 231/01.

In particolare:

- 1) art. **137 co. 2**, 5 (secondo periodo) e 11 D.lgs. 152/06: sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi;
- 2) **art. 256 co. 3** secondo periodo D.Lgs. 152/06: sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi;
- 3) **art. 260** D.Lgs. 152/06 : sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi
- 4) **art. 452 bis c.p.:** sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno
- 5) **art. 452 quater c.p.:** sanzioni interdittive previste dall'articolo 9

Con riferimento al punto sub 3), inoltre, si precisa che ai sensi dell'art. 25 undecies co. 8 D.Lgs. 231/01, *“se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'art. 260 D.lgs. 152/06 e all'art. 8 D.Lgs. 202/07, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16 co. 3 D.lgs. 231/01”*.